



Comune di Avellino

ORDINANZA N. 832 del 17 aprile 2021

Oggetto: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID - 19. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni concernenti l'attività scolastica delle Scuole Secondarie di 2° Grado di Avellino - Chiusura Istituti Secondari 2° Grado.

IL SINDACO

VISTI:

- Il Decreto Legislativo 16 aprile, n.297, recante "Approvazione del Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;
- Il DPCM 25.02.2020; il DPCM 01.03.2020; il DPCM 04.03.2020; il DPCM 08.03.2020;
- Il DPCM 09.03.2020, il DPCM 11.03.2020
- Il DPCM 3 novembre 2020;
- Il DPCM 3 dicembre 2020;
- Il DPCM 14 gennaio 2021 le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021; in sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021;
- L'ordinanza del Ministro della Salute del 13 novembre 2020, pubblicata in G.U. il 14 novembre 2020, in attuazione del DPCM 3 novembre 2020;
- L'ordinanza del Ministero della Salute del 19 febbraio 2021, con la quale la Regione Campania, sulla scorta dei dati fomite dalla cabina di regia, è stata classificata in "zona arancione" dal 21 febbraio 2021;
- L'ordinanza del Presidente della Regione Campania n.90 del 15 novembre 2020, con la quale è stato, tra l'altro, disposto che "1 Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell'evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della Regione Campania: 1.1 con decorrenza 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3, restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0 - 6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria ; con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto dal successivo punto 1.3, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di 1° grado e le attività di laboratori; 1.3 con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali;
- L'ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 92 del 23 novembre 2020 che recita: 1.1 con decorrenza dal 25 novembre 2020, è consentita la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché attività didattica in presenza della prima classe delle scuole primarie. È demandato alle ASL territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci dei dati di rispettivo interesse. È consentito ai Sindaci, sulla base di situazioni di peculiare criticità accertate con riferimento ai tenitori di competenza, l'adozione di provvedimenti di sospensione di attività in presenza o di altre misure restrittive... 1.2 Per quanto non previsto dal presente provvedimento resta confermata l'ordinanza n. 90 del 15/11/2020.

L'Ordinanza del Presidente della Regione Campania n. 93 del 28 novembre 2020 che recita: "con decorrenza dal 30 novembre 2020 e fino al 7 dicembre 2020, restano sospese le attività di didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalla prima, quelle della prima classe della scuola secondaria di 1° grado, nonché quelle concernenti i laboratori". L'Ordinanza n. 95 del 7 dicembre 2020 che recita al punto 1.3 " con decorrenza dal 9 dicembre 2020, restano consentite le attività in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) e della prima classe della scuola primaria; sono altresì consentite in o presenza le attività didattiche delle seconde classi della scuola primaria e delle pluriclassi della scuola primaria che comprendono la prima e la seconda. È demandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti il monitoraggio dell'andamento dei contagi e la comunicazione ai Sindaci..."

Ordinanza n. 1 del Presidente Regionale della Campania del 5 gennaio 2021;

Ordinanza n.2 del Presidente della Regione Campania del 16 gennaio 2021 avente per oggetto ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19; Ordinanza n.3 del Presidente della regione Campania del 22 gennaio 2021 avente per oggetto: ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale.

- **VISTA** la relazione del 21 gennaio 2021, con la quale l'unità di crisi regionale, esaminato il contesto regionale, con particolare riferimento al mondo della scuola, ha rappresentato i rischi di aggravamento della situazione epidemiologica e delle difficoltà operative connesse alla gestione della pandemia in concomitanza con l'avvio della campagna vaccinale, segnalato la necessità di un approccio massimamente cautelativo, al fine di scongiurare i seri rischi di peggioramento connessi alla ripresa delle attività in presenza **soprattutto nelle aree a maggiore densità abitative**;
- **VISTA** la relazione dell'Unità di Crisi Regionale prot. n. UC2021 000018 del giorno 11 febbraio 2021 avente ad oggetto gli esiti della riunione tenutasi in data 9 febbraio 2021 che hanno evidenziato "*una diffusione del virus nelle fasce di età anche riconducibili alla popolazione scolastica in preoccupante aumento*";
- **CONSIDERATO** che la popolazione scolastica delle Scuole Secondarie di II Grado di Avellino è composta al 70% da alunni appartenenti alla provincia di Avellino (circa 8.000 studenti);
- **RILEVATA** la presenza di cluster in numerosi comuni della provincia di Avellino;
- **TENUTO CONTO** della maggiore percentuale di contagi attualmente registrata nei comuni della provincia di Avellino rispetto a quella della città di Avellino;
- **CONSIDERATO** che occorre adottare ogni misura necessaria al contrasto ed al contenimento della diffusione del Virus COVID-19 nel territorio comunale;
- **RITENUTO** di dover formulare ogni indirizzo utile al fine di assicurare il maggior grado di sicurezza sanitaria nel contesto di riapertura delle attività in presenza delle Scuole Secondarie di 2° Grado;
- **VISTO** il D.L. Covid del 31/03/2021 che introduce misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid 19 il provvedimento dispone che:
 - dal 7 al 30 aprile sia assicurato inderogabilmente, sull'intero territorio nazionale lo svolgimento in presenza dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, nonché dell'attività didattica del primo ciclo di istruzione e del primo anno della scuola secondaria di primo grado;
 - per i successivi gradi di istruzione è confermato lo svolgimento delle attività in presenza dal 50% al 75% della popolazione studentesca in zona arancione. Solo in zona rossa le attività dovranno svolgersi a distanza, garantendo comunque la possibilità di svolgere attività in presenza per gli

alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali;

- tenuto conto che con ordinanza del 16 aprile 2021 il Ministero della Salute ha disposto che dal giorno 19 aprile 2021 “nella Regione Campania cessano di avere efficacia le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 02/04/2021 e si applicano le misure di cui alla cosiddetta zona arancione, nei termini di cui agli art. 1 e 2 del decreto legge 01 aprile 2021 n. 44”;

ORDINA

La sospensione delle attività didattiche in presenza delle Scuole Secondarie di 2° Grado Pubbliche e Paritarie di Avellino dal 19 aprile 2021 al giorno 24 aprile 2021 (compreso);

- Salvo quanto disposto nel presente provvedimento, restano ferme le disposizioni di cui ai DPCM 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021 e D.L 31 marzo 2021;
- Con decorrenza immediata restano comunque consentite in presenza le attività didattiche destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, previa valutazione, da parte dell’istituto scolastico, delle specifiche condizioni di contesto e in ogni caso garantendo il collegamento on line con gli alunni della classe che è in didattica a distanza;
- Che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini attraverso l’utilizzo di ogni mezzo utile a garantirne la massima e tempestiva diffusione alla popolazione;
- Che il presente provvedimento sia reso noto attraverso la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Web del Comune di Avellino, nonché attraverso idonea comunicazione a mezzo stampa e radiotelevisiva.

AVVISA

Che, a norma dell’articolo 3, comma 4, della Legge 07 agosto 1990 n.241, attraverso la presente ordinanza, in applicazione del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104, chiunque vi abbia interesse potrà proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania - Sezione staccata di Salerno entro 60 giorni ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio;

Si dispone la trasmissione della presente a: Prefettura, Provincia, Questura, Comando di Polizia Locale, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale Guardia di Finanza, USP Avellino, AIR Avellino.

**Il Sindaco
Dott. Gianluca Festa**

